CAMERA DEI DEPUTATI N. 4002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARISI, FAENZI, ABRIGNANI, D'ALESSANDRO, LAINATI, MOTTOLA, RABINO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, SOTTANELLI

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

Presentata il 27 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende riformare il sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali e al contempo rivedere le norme che determinano il procedimento relativo al deposito delle liste di candidati per questo tipo di consultazioni.

Il progetto di legge non modifica l'impostazione che da oltre vent'anni è stata data al sistema di elezione degli organi di governo delle amministrazioni locali, si propone però di limitare la frammentazione politica, di aumentare il numero di comuni per cui utilizzare il sistema maggioritario a doppio turno e di rivedere la soglia di voti prevista per l'elezione del sindaco al primo turno.

Nello specifico, la proposta di legge prevede:

1. l'aumento del numero dei comuni per cui utilizzare il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, abbassando il limite minimo di abitanti da 15.000 a 10.000. La proposta, secondo il censimento ISTAT del 2011, coinvolgerebbe ulteriori 479 comuni che si aggiungerebbero ai 724 che già utilizzano questo sistema di voto;

2. che, per i comuni con oltre 10.000 abitanti, l'elezione del sindaco al primo turno avvenga in presenza di un candidato che superi il 40 per cento più uno dei voti validi. Tale proposta mira a ridurre i casi in cui un candidato sostenuto da un'ampia fetta di cittadini venga poi sconfitto al

ballottaggio con meno voti di quelli da lui ottenuti al primo turno;

3. una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi del consiglio comunale pari al 3 per cento dei voti sia per le coalizioni di liste sia per le liste singole;

4. che per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali i partiti iscritti all'albo nazionale o le liste già rappresentate in consiglio comunale, in luogo della raccolta firme, possano depositare una cauzione monetaria;

5. l'aumento del numero di firme necessario alla presentazione di una lista di candidati in modo da ridurre la frammentazione ed evitare i casi in cui una lista ottiene meno voti del numero di sottoscrizioni necessario alla candidatura;

6. l'estensione anche ai consiglieri metropolitani della possibilità di effettuare le autenticazioni di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, e che consiglieri metropolitani, provinciali e comunali possano procedere alle autenticazioni senza dover comunicare la propria disponibilità al sindaco o al presidente della provincia.

Il possibile aumento di costi derivato dall'introduzione del ballottaggio per i comuni compresi tra 10.000 e 15.000 abitanti sarebbe compensato dall'eliminazione del secondo turno per tutti quei comuni di medio-grandi dimensioni – e quindi comprendenti molte sezioni elettorali – in cui il sindaco risulterebbe eletto al primo turno avendo conseguito il 40 per cento più uno dei voti validi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 15.000 abitanti », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti ».

Art. 2.

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti »;

b) al comma 4, le parole: « la maggioranza assoluta » sono sostituite dalle seguenti: « il quaranta per cento più uno »;

c) alla rubrica, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti ».

Art. 3.

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia » sono soppresse;

b) al comma 9, le parole: « di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi »;

c) alla rubrica, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti ».

ART. 4.

1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione dei sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.

ART. 5.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 1.000 e da non più di 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 e da non più di 3.000 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 500 e da non più di 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 e da non più di 2.000 »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 350 e da non più di 700 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 e da non più di 1.400 »;

4) alla lettera *d)*, le parole: « 200 e da non più di 400 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 e da non più di 800 »;

5) alla lettera *e)*, le parole: « 175 e da non più di 350 » sono sostituite dalle seguenti: « 350 e da non più di 700 »;

6) alla lettera *f)*, le parole: « 100 e da non più di 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 e da non più di 300 »;

7) alla lettera *g)*, le parole: « 60 e da non più di 120 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 e da non più di 200 »;

8) alla lettera *h)*, le parole: « 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 »;

9) alla lettera *i)*, le parole: « tra 1.000 e 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 500 e 1.000 »;

b) al comma 2, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500 abitanti ».

ART. 6.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0045600